DOTT. PIERPAOLO SINISCALCHI - NOTAIO
00049 Velletri - Piazza XX Settembre, 10 - Tel. 06 9631306 - Tel./Fax 06 9630705
00198 Roma - Via Basento, 52/d - Tel. 06 44291030 - 06 85354423 - Fax 06 85354926

Repertorio n. 88706 Raccolta n.38461

3 ottobre 2018
2631
1T

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno primo del mese di ottobre in Roma, Via Basento n. 52/d alle ore quindici e trenta

(li 1/10/2018 h.15,30)

Avanti a me dottor Pierpaolo Siniscalchi, Notaio iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla residenza di Velletri,

è presente

- Barbera Guido nato a Camburzano il 2 giugno 1958, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di sottoscriverlo non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà - Onlus" o più brevemente "FVGS - Onlus" con sede in Roma, via Gregorio VII n. 133, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso l'UTG - Prefettura di Roma al n. 547 in data 7 gennaio 2009 avente cod.fisc.97434490583, a quanto infra espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 30 settembre 2018.

Comparente della cui identità personale sono io Notaio certo il quale

PREMETTE

- che in data 30 settembre 2018 il Consiglio di Amministra-

zione della Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà - Onlus ha approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione;

- che esso comparente intende procedere al deposito in atti miei dello statuto dell'Associazione nel testo come sopra approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2018 affinché io Notaio ne curi la conservazione, la registrazione ed il rilascio di copie;

TUTTO CIO' PREMESSO

e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, mi dichiara di voler procedere al deposito in atti miei di un documento consistente nello Statuto della Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà - Onlus nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2018 che consta di n. 16 (sedici) articoli che occupano cinque mezzi fogli.

Aderendo alla richiesta ritiro dal comparente detto documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (All.A) omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente il quale dichiara di averne piena ed esatta conoscenza.

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato pienamente conforme al-

Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà Onlus
Via Gregorio VII n. 133 - 00165 Roma
Tel. 06 6390196 Fax 06 632001

All. A
rep. 88706
racc. 38461

STATUTO FONDAZIONE FVGS Onlus

Art.1 - Denominazione

"E' costituita, per volontà dell'associazione di diritto belga V.I.D.E.S. e di Lucchini Ercole, nato a Travedona Monate Varese il 28 maggio 1944, la Fondazione denominata "Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà - Onlus", o più brevemente "FVGS - Onlus" (nel seguito anche "Fondazione") ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e delle norme generali dell'ordinamento giuridico".
La Fondazione ha sede in Roma e con delibera del Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi operative e/o amministrative in Italia e all'estero.
Il trasferimento della sede legale in Roma non comporta modifica statutaria.
Oltre che nella denominazione, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità ed attività

La Fondazione, nel solco della tradizione cattolica e alla luce della dottrina sociale e dei principi della Chiesa, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende sostenere e favorire lo sviluppo integrale della persona.
In particolare la Fondazione intende perseguire le finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
- cooperazione allo sviluppo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- educazione, istruzione e formazione professionale.

Al fine di svolgere la propria attività nei settori sopraindicati, la Fondazione si propone di:
- promuovere la ricerca e le attività riguardanti i diritti della donna e dei bambini nei paesi in via di sviluppo;
- promuovere programmi di educazione alla cittadinanza globale, alla solidarietà, alla cooperazione allo sviluppo e di volontariato sociale a favore dei giovani più emarginati;
- promuovere e sostenere attività di ricerca, di sperimentazione e di formazione nel campo del volontariato giovanile;
- coordinare e realizzare attività e iniziative da realizzare attraverso la cooperazione allo sviluppo, il volontariato e il servizio civile universale, per la promozione della donna e dei bambini in situazione di disagio e di povertà.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività in settori diversi da quelli sopraindicati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse.
La Fondazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini.

Art. - 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione consta della dotazione pari ad Euro 100.000 (centomila) così come è indicata nell'atto costitutivo.
Detto patrimonio potrà successivamente essere incrementato:
- dai beni mobili e immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;

Guido Barbera

- dalle elargizioni, eredità, liberalità, donazioni e contributi di Enti pubblici o privati, nonché di persone fisiche che intendano contribuire ad incrementare la dotazione patrimoniale dell'ente, al fine di consentire la realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- il reddito del patrimonio;
- proventi derivanti da attività direttamente connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 4 – Fondatori

Sono Fondatori in quanto hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione:
- L'Associazione Internazionale senza scopo di lucro "V.I.D.E.S." costituita e vigente ai sensi della legge belga, la cui Costituzione e Statuto sono stati approvati con decreto reale del 23 aprile 1991, con sede a 1083 Bruxelles (Belgio) rue Victor Lowet, 12;
- il Signor LUCCHINI Ercole.

Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con il voto favorevole dell'unanimità dei Fondatori, riuniti in Assemblea.

Art. 5 – Perdita della qualità di Fondatore

La qualità di Fondatore si perde per morte ovvero in caso di estinzione dell'Ente o recesso da esercitarsi con almeno tre mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.

La perdita della qualità di Fondatore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nell'ambito della Fondazione.

I Fondatori che hanno concorso al patrimonio della Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio stesso.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 7 – L'Assemblea dei Fondatori

I Fondatori, sia partecipanti all'atto di costituzione che divenuti tali successivamente, formano l'Assemblea dei Fondatori. L'Assemblea dei Fondatori approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività della Fondazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati raggiunti dalla stessa. Essa, inoltre, ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione individuando tra gli stessi il Presidente e il Vice Presidente;
- attribuisce la qualità di Fondatore a terzi, successivamente all'atto di costituzione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- nomina l'Organo di controllo;
- approva la vendita di beni immobili, le modifiche del presente Statuto e l'estinzione della Fondazione;
- delibera su ogni argomento che il Consiglio di Amministrazione ritiene utile o opportuno sottoporle.

Art. 8 – Funzionamento dell'Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei propri componenti o di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo raccomandata recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza, ovvero a mezzo posta elettronica con conferma di recezione. In caso d'urgenza la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la recezione, con almeno tre giorni di preavviso.

La convocazione deve indicare il giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori. Nella stessa convocazione può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i suoi membri, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo.

L'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se intervengono almeno la maggioranza dei Fondatori, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun Fondatore ha diritto ad un voto e l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Le decisioni aventi ad oggetto la vendita di beni immobili, la modifica del presente Statuto e l'estinzione della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

Delle adunanze delle sedute dell'Assemblea si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nell'apposito libro delle adunanze.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri di cui uno con funzione di Tesoriere individuato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto che provvede altresì a nominare il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio può cooptare al proprio interno un membro che si è particolarmente distinto per competenza ed esperienza che decade dalla carica insieme ai membri del Consiglio che lo hanno cooptato. Il numero massimo dei Consiglieri non può comunque eccedere i sei membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data della nomina e i suoi membri sono rieleggibili. Alla scadenza i suoi membri restano in carica, con potere di gestione ordinaria, sino alla nomina dei nuovi membri che dovrà avvenire ai sensi del primo comma del presente articolo, entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Ciascun membro può essere in qualsiasi momento revocato, anche in assenza di giusta causa, dall'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri. Nulla è dovuto al membro revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa, intendendosi l'assunzione dell'incarico di membro del Consiglio come accettazione della presente clausola.

La qualità di membro del Consiglio si perde per morte, per dimissioni, per la perdita della capacità pubblica e privata, per revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea dei Fondatori.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri il potere di sostituzione degli stessi compete all'Assemblea dei Fondatori che vi dovrà provvedere entro sei mesi. I membri nominati in sostituzione nel corso di un mandato decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora durante il mandato, venga a mancare la maggioranza dei membri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nonché l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio della medesima.

Può, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione.

I poteri del Consiglio possono essere delegati dall'organo stesso, per il compimento di singoli atti e/o per categorie di atti, a singoli membri; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, del quale stabilisce competenze e durata con apposita delibera; se nominato all'esterno del Consiglio, il Direttore partecipa di diritto alle sedute – fatta eccezione per quelle in cui vengono trattate questioni che lo riguardino – senza diritto di voto.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo volontario. Il Consiglio potrà deliberare l'attribuzione di rimborsi spese in favore dei propri membri e/o di soggetti esterni cui siano stati delegati poteri ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo. Il membro interessato all'attribuzione del compenso non potrà partecipare al voto in occasione dell'adozione di tale delibera.

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, per deliberare, rispettivamente, sul Preventivo finanziario e sul Bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero lo richieda un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta per iscritto, almeno otto giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o messaggio di posta elettronica, almeno due giorni prima. La convocazione deve indicare giorno, ora e luogo di svolgimento della seduta e l'ordine del giorno dei lavori.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni delle sedute si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori ed il Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno;
- propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che, anche a titolo di collaborazione, presteranno la propria attività lavorativa in favore della Fondazione;
- cura l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;

Guido Barbera

- cura, unitamente al Vice Presidente, l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;
- cura la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in un apposito libro.

In caso di sua assenza o impedimento temporanei, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto; la firma e/o la presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei.

Art. 13 – Organo di controllo e Revisione legale

L'Assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di controllo in forma monocratica per cui sarà nominato un revisore ed un supplente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. All'Organo di controllo spetta inoltre la revisione contabile della Fondazione nonché la revisione del Bilancio a seguito della quale emetterà la relativa relazione.

Il Revisore deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali presso il MEF.

Il Revisore dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data della decisione del Consiglio di Amministrazione che approva il Bilancio consuntivo al terzo esercizio e può essere riconfermato.

Il Revisore interviene di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 14 – Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione, rispettivamente, del Preventivo finanziario relativo all'anno successivo e del Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il Bilancio consuntivo annuale, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 460/1997.

Il Bilancio, deve indicare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Entro trenta giorni dalla loro approvazione il Preventivo finanziario ed il Bilancio consuntivo devono essere trasmessi a tutti i Fondatori.

Art. 15 – Estinzione

La Fondazione si estingue in tutti i casi previsti dalla legge con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con la maggioranza di cui al sesto comma dell'art. 8 del presente Statuto. In caso di estinzione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.

Approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione a Sassone (RM) il 30 settembre 2018.

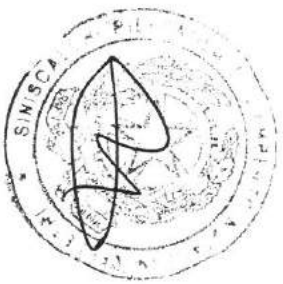

la sua volontà e lo sottoscrive alle ore quindici e quaranta (h. 15,40).

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato in pagine due e righe cinque di questa terza dell'unico foglio di cui si compone fin qui.

F.to Guido Barbera

Pierpaolo Siniscalchi Notaio

Copia conforme [illegible]
firmato a norma di [illegible] cinque che si
rilascia per uso Imposte
Dal mio studio, li 15 ottobre 2018